

### **SCHEMA SINTETICA DEI CONTENUTI**

#### **Premessa**

A seguito della proroga del [CCNI mobilità 2017/2018](#) del personale della scuola, la Ministra Fedeli ha firmato l'[Ordinanza Ministeriale 207 del 9 marzo 2018](#) che avvia le procedure per la **presentazione delle domande**. Firmata anche l'[Ordinanza Ministeriale 208](#) relativa agli insegnanti di religione cattolica. Le ordinanze sono state trasmesse con la [nota 13708 del 13 marzo 2018](#).

#### **Deroga al vincolo triennale nei trasferimenti interprovinciali**

Anche per la mobilità 2018/2019 tutti i docenti di ogni ordine e grado, titolari sia di scuola che di ambito, compresi i neo-assunti, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale in **deroga al vincolo triennale**.

#### **Preferenze esprimibili - docenti**

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alle secondarie di 2° grado, potranno richiedere con un'**unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze**, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale. Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), **le 15 preferenze** si intendono **complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali**.

Si potranno esprimere preferenze sia per **scuole** (fino ad un **massimo di 5**), che per ambiti o per intere province (nei casi dei trasferimenti interprovinciali), ma **sempre nel limite complessivo delle 15 preferenze**. Anche chi è **titolare su ambito** con incarico triennale su scuola, potrà esprimere preferenze di scuola.

Se soddisfatti per una delle **preferenze sintetiche** espresse indicando le **province** si assumerà la **titolarità in un ambito** di quella provincia secondo il criterio della prossimità previsto nell'elenco del bollettino ufficiale.

I **trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**. Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.

Nel caso in cui nella **stessa domanda** il docente indichi sia scuole che ambiti della propria provincia, e poi anche scuole o ambiti di altre province o intere province, **si terrà conto dell'ordine di preferenze indicato da ciascuno** qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze.

Come per i titolari su scuola, anche i docenti incaricati triennali **non potranno** esprimere nelle 5 preferenze di scuola **la stessa scuola di titolarità o di assegnazione**, in quanto "sede non esprimibile". Questo perché non può essere disponibile, ai fini della mobilità, né il posto occupato da un titolare di scuola, ma neanche quello occupato da un docente con incarico, in quanto questi ha pieno diritto di rimanere nella propria scuola non solo per un triennio, ma anche successivamente per conferma, salvo non diventi perdente posto. Per cui, nei fatti, le due fattispecie (titolare di scuola e incaricato triennale) sono assimilabili perché aventi lo stesso diritto di stabilità e continuità.

Sempre nella mobilità volontaria e secondo lo stesso principio, **non sono considerate valide** le preferenze sintetiche comprensive **della scuola di titolarità/incarico** del docente relativamente alla medesima tipologia di posto.

Sono esprimibili le preferenze: scuola / ambito / provincia, non quelle per "comune" e "distretto".

Nel dettaglio, le **preferenze per i CPIA non sono esprimibili**, mentre lo sono quelle per gli ex CTP (sede di organico autonomo), i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i licei europei in quanto **preferenze puntuali** che potranno essere espressamente richieste. In caso di preferenza di ambito o provincia si potrà accedere a tali posti (e si è obbligati nella fase di assegnazione dall'ambito a scuola se non ci sono altri posti) **solo se richiesto** nella specifica casella del modulo domanda.

Possono presentare domanda di **mobilità su posti di sostegno** anche i docenti che partecipano ai **corsi universitari di specializzazione** e conseguono il titolo dopo il termine previsto dalla OM, purché entro i 5 giorni antecedenti la chiusura delle funzioni SIDI.

### **Discipline specifiche dei Licei musicali**

I docenti già utilizzati che effettuano la mobilità professionale 2018/2019 verso gli insegnamenti specifici dei licei musicali, invieranno la **domanda in formato cartaceo** all'Ufficio scolastico provinciale di destinazione, entro i termini stabiliti.

Vista la proroga del CCNI 2017/2018 e in merito a quanto disposto circa la mobilità straordinaria, i docenti assunti il 1 settembre 2017 **non potranno presentare domanda di trasferimento** né provinciale, né interprovinciale. Il provvedimento si estende ai docenti provenienti dalle graduatorie del concorso.

### **Nessun obbligo a permanere tre anni nella scuola richiesta volontariamente**

**Non si applica alla mobilità 2018/2019** quanto previsto dall'ipotesi di CCNL 2016/2018 art.22 comma 4 a1). La materia è **interamente rinviata** al prossimo rinnovo contrattuale.

Pertanto, il trasferimento/passaggio su una scuola indicata tra le preferenze puntuali, se ottenuto, **non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda** per l'a.s. 2019/2020.

## **Organico unico dell'autonomia**

**Dal 2017/2018** è stato istituito **l'organico unico dell'autonomia** in cui sono confluiti sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). **Tale provvedimento ha avuto** ricadute sulla mobilità e sulla titolarità dei docenti, in particolar modo per quanto riguarda **l'individuazione del perdente posto**.

Nel modulo domanda, specificatamente per il trasferimento o il passaggio nelle secondarie di I° e II° grado, i docenti (anche quelli titolari di ambito) **indicheranno il "codice sede di organico unico" dell'intero istituto**.

L'unica **eccezione** sarà per i singoli **CTP** (dello stesso CPIA), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere che manterranno ancora distinto l'organico per singole sedi.

Le **cattedre orarie esterne** (ovvero con completamento su altre scuole, compresi i corsi diurni / serali) possono essere costituite **nello stesso ambito e**, dal 2018/2019, **anche tra ambiti diversi** con il criterio della viciniorità. L'assegnazione su tali cattedre a seguito di domanda volontaria, avverrà solo se il docente ne avrà fatta **esplicita richiesta** nella casella del modulo-domanda.

**Nelle scuole con sedi articolate su più comuni dello stesso ambito** (ex sezioni staccate con organico e titolarità autonoma, ma anche in plessi distanti e su comuni diversi) **l'assegnazione dei docenti (ma anche degli ATA) alle singole sedi** sarà disposta dai dirigenti scolastici sulla base dei **criteri stabiliti nella contrattazione di scuola**, la quale si dovrà espletare in tempo utile a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

## **Posti disponibili per la mobilità**

Ai fini della mobilità **saranno disponibili in ciascuna scuola** tutti i posti "vacanti", ovvero la somma dei posti attribuiti alla scuola nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i docenti già titolari nella scuola e meno i posti occupati dai docenti assegnati con incarico triennale. Questi ultimi, infatti, hanno diritto a rimanere assegnati alla scuola non solo per un triennio, ma anche per gli anni successivi, a meno che non si diventi perdente posto. Pertanto, così come accade per i posti occupati dai docenti titolari su scuola, anche i posti su cui sono stati assegnati i docenti con incarico triennale non sono disponibili per la mobilità. **I posti disponibili su ciascun ambito saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte**. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti degli ambiti della stessa provincia, ma **dopo aver detratto eventuali esuberanti** se titolari in provincia e, quindi, da ricollocare. Infine, è ovvio che i posti inizialmente disponibili in ciascuna scuola potranno aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

## **Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale**

**Sono confermate le percentuali dello scorso anno.**

Al termine della mobilità in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito anche eventuali esuberi qualora siano titolari nella provincia, si calcolano le diverse aliquote: **60%** dei posti per le future assunzioni in ruolo; **30%** per i trasferimenti da fuori provincia; **10%** per la mobilità professionale. I posti che si dovessero liberare per mobilità "in uscita" (sia territoriale che professionale) saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilità in entrata nel rispetto delle rispettive quote:  $\frac{3}{4}$  e  $\frac{1}{4}$ . Si arrotonda all'unità superiore la quota che ha il decimale più alto.

## **Attribuzione delle cattedre orario esterne**

Come già detto, le **cattedre orario** possono essere costituite con completamento su altra scuola **dello stesso ambito e di ambito diverso**, qualora le condizioni lo permettano.

All'interno dell'ambito, le cattedre orario tra scuole dello stesso comune saranno costituite con priorità rispetto a quelle tra comuni diversi.

Nella domanda di mobilità (e limitatamente alle preferenze per singole scuole) **il docente potrà indicare la propria scelta** barrando la casella di interesse: solo cattedre interne, cattedre orario esterne nell'ambito (senza distinzione tra stesso comune e comuni diversi), cattedre orario esterne tra ambiti diversi.

Qualora, a seguito di contrazione di ore, avvenga la trasformazione di una cattedra interna in cattedra orario esterna, **l'assegnazione** dovrà avvenire tenendo conto della **graduatoria interna di istituto** e avrà **carattere annuale**.

## **Titolarità di scuola o di ambito**

**Tutti i docenti**, compresi gli attuali titolari su ambito (e quindi assegnati alle scuole con incarico triennale) potranno ottenere, nella mobilità, **sia una titolarità di scuola che di ambito**:

- se nella domanda di trasferimento/passaggio si è soddisfatti in una delle 5 scuole indicate (codice istituto), si acquisisce la titolarità di scuola;
- se soddisfatti su preferenza di ambito o per una provincia, si acquisisce la titolarità su ambito, con successiva assegnazione di una scuola e conferimento di incarico triennale.

## **Sedi carcerarie**

I docenti in organico nella scuola primaria **utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni** possono, a domanda volontaria, acquisire la titolarità su queste sedi, se vacanti e disponibili, prima delle operazioni di mobilità.

## **Precedenze**

**Confermata la precedenza** per il rientro nell'ottennio successivo del perdente posto: prima nella scuola poi, in subordine, nel comune di precedente titolarità. La **precedenza per assistenza al familiare disabile** (figlio, coniuge, genitore) precede quella del rientro del perdente posto nel comune.

## **Unioni civili**

Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola "coniuge" conterrà il riferimento alle **unioni civili** (con conseguente equiparazione sia del diritto a precedenza che per il punteggio).

## **Docenti in esubero nella provincia**

I docenti titolari in una provincia che **non hanno titolarità su scuola** partecipano alla mobilità a domanda come tutti. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d'ufficio su una scuola (dove è disponibile un posto) della provincia. Pertanto la titolarità potrà essere su ambito **solo se esplicitamente richiesto** nel trasferimento a domanda. Nel caso in cui nella provincia non ci sia posto in alcuna scuola allora, rimarrà la situazione di esubero su un ambito della provincia.

## **Docenti in esubero in ambito nazionale**

I docenti ancora privi di titolarità perché nella mobilità degli anni precedenti non hanno ottenuto alcun ambito, sono stati provvisoriamente collocati in esubero nazionale per il 2017/2018 nella provincia di immissione in ruolo, e **dovranno produrre domanda di mobilità**. All'interno delle 15 sedi espresse concorreranno, **nella mobilità tra province diverse**, assieme a tutti gli altri docenti che hanno già una titolarità di scuola o di ambito. Qualora non dovessero trovare alcuna collocazione nelle 15 preferenze espresse, il sistema li assegnerà d'ufficio (sempre in base al punteggio) in un **ambito su tutto il territorio nazionale** partendo, con il criterio della viciniorità, dalla provincia identificata dalla prima preferenza espressa. Se il docente decidesse di non presentare affatto la domanda, allora il sistema lo assegnerà d'ufficio, a punteggio zero, partendo dall'attuale provincia di assegnazione.

## **Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento**

Per l'individuazione del perdente posto, si farà **un'unica graduatoria interna**, con la stessa tabella di valutazione degli anni scorsi, **senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari su ambito**. Ovviamente rimane la consueta regola che gli **ultimi arrivati a domanda volontaria** (e senza distinzione se per trasferimento o incarico) **vanno in coda**, così come vale sempre la regola che gli aventi diritto alle precedenze sono esclusi.

Il perdente posto potrà presentare sia **domanda condizionata** (se vorrà mantenere negli anni successivi la continuità ed il diritto al rientro negli 8 anni successivi) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti sulle preferenze. Se non si viene soddisfatti a domanda, avverrà il trasferimento d'ufficio, in una scuola dell'ambito di titolarità poi, secondo l'ordine di prossimità, in scuole dell'ambito viciniore; **quindi sempre su scuola e non su ambito**.

Solo in assenza di posti si verrà collocati in **esubero sullo stesso ambito** in cui è presente la scuola attuale.

A seguito dell'istituzione dell'**area unica di sostegno nelle secondarie di II° grado**, analogamente a quanto avviene per il I° grado, gli **organici risultano indistinti** e non più afferenti all'area disciplinare di precedente appartenenza.

Come per i posti comuni, l'individuazione del perdente posto avverrà in riferimento ad **una sola graduatoria interna** di istituto in cui confluiscono tutti i docenti di sostegno.

### **Tabella di valutazione**

È confermata la tabella titoli del CCNI 2017/2018 che ha equiparato **la valutazione del punteggio del pre-ruolo/altro ruolo nella sola mobilità a domanda**. Nulla cambia nei punteggi per le graduatorie interne e per i conseguenti trasferimenti d'ufficio.

### **Personale educativo**

Viene finalmente prevista la procedura di inoltro delle domande **con modalità online**. È necessario, pertanto, procedere alla registrazione e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.

Le preferenze rimangono, oltre a quella attuale, fino a 9 province diverse.

Per presentare domanda di **passaggio di ruolo nella scuola di infanzia e primaria**, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi dell'istituto magistrale entro il 2001/2002 con **valore di abilitazione all'insegnamento**.

### **Personale ATA**

**Tutto confermato per il personale ATA** che potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia.

Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP.

Viene riproposta **l'equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo nella tabella di valutazione ai fini della mobilità a domanda**, purché prestato nella stessa Area, ancorché in diverso profilo.

### ***Per saperne di più***

[Calendario delle scadenze](#)

[Speciale mobilità](#)

[Gli aggiornamenti iscrivendosi gratuitamente alle newsletter](#)

Per esaminare **situazioni particolari** o per **casi specifici** consigliamo di rivolgersi alla [sede locale della FLC CGIL](#) per avere una **consulenza più dettagliata**.